

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI,  
MARGHERITI e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1991

Nuove disposizioni in materia di fiscalizzazione di oneri sociali in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nelle zone di collina, di montagna e svantaggiate

ONOREVOLI SENATORI. - Nel presentare il presente disegno di legge si è partiti dalla constatazione della grave crisi che attraversa la nostra agricoltura e del dramma che vivono i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, specie quelli che operano nelle zone collinari, montagnose e svantaggiate.

Gli avvenimenti eccezionali di ordine politico e sociale, interni ed internazionali, impongono una riflessione sull'avvenire della nostra agricoltura. Per il settore primario si profilano all'orizzonte tre importanti novità:

la riforma della politica agricola comune, l'accordo generale sulle tariffe ed il commercio internazionale, nonché, dal 1° gennaio 1993, l'instaurazione del Mercato unico europeo.

Il progetto di riforma del Commissario Mac Sharry, come è noto, tende a realizzare un graduale allineamento dei prezzi garantiti dalla CEE ai prezzi interni di Paesi grandi produttori, riducendo il sostegno dei prezzi comunitari e incoraggiando l'abbandono delle colture. In questa situazione non solo manca oggi una reale ed efficace strategia del Governo italiano per il settore primario, ma da alcuni anni a questa parte sono stati messi in atto con le leggi finanziarie tutta una serie di provvedimenti restrittivi e penalizzanti per l'agricoltura.

Tutto ciò ha già penalizzato e rischia di penalizzare ulteriormente i coltivatori con la prospettiva di stravolgere lo stesso assetto strutturale produttivo del settore prima-

rio, la cui difesa è invece nell'interesse generale della collettività e di tutto il sistema economico del Paese. La conferma di quanto detto sta nel calo drastico e continuo del reddito dei coltivatori, nonché da tendenze negative, evidenziate nell'ultimo censimento agricolo, quali la riduzione del 7 per cento del numero delle aziende, pari a 233.000 unità negli ultimi 10 anni; una ulteriore flessione di quasi il 5 per cento della superficie agraria utilizzata; un calo del 29,4 per cento degli addetti e del 24,5 per cento delle giornate di lavoro. Si tratta di un fenomeno che interessa soprattutto le zone di collina, montagna e svantaggiate, ma che colpisce tutta l'agricoltura. Nel Paese sono stati abbandonati terreni per una superficie grande quanto la regione Lombardia.

Mentre, in generale, per una agricoltura competitiva è necessario garantire il sostegno alla diversificazione produttiva e all'innovazione tecnologica dell'azienda, nonché favorire l'impegno a migliorare la «qualità» e la «tipicità» delle produzioni, occorre affiancare a tutto ciò una politica di solidarietà e di appoggio per certe categorie di coltivatori in condizione di maggiore difficoltà come quelli che operano nelle zone interne, di collina, montagna o comunque svantaggiate. L'abbandono di tali zone sarebbe un fatto negativo perché recherebbe un grave danno all'ambiente e al sistema ecologico. Perciò occorre un rilancio del sistema agricolo in generale e un ripensamento della politica fin qui seguita.

La politica agraria del Governo va invece in tutt'altra direzione ed è da rilevare il fatto che siamo in presenza di un proliferare di leggi e leggine, tutte tendenti a penalizzare i coltivatori e con essi l'agricoltura.

La legge 2 agosto 1990, n. 233, ha rappresentato certamente, per i coltivatori, una importante conquista, ma in fatto di contribuzione si è andati oltre a quanto ragionevolmente ci si poteva attendere. Tale contribuzione è risultata subito particolarmente gravosa per le aziende ubicate in collina, montagna e zone svantaggiate, che si sono

viste aumentare l'aliquota dal 6 per cento al 9 per cento; mentre per ottenere la liquidazione delle pensioni di reversibilità pregresse, le aliquote sono state aumentate di 2 punti, risultando così nella misura del 14 per cento nella pianura e dell'11 per cento per la collina, montagna e zone svantaggiate.

Come se ciò non bastasse successivamente all'applicazione della legge stessa, nel giro di pochi mesi, con la legge finanziaria 1991 prima e quindi con la manovra economica di primavera e successivamente con la finanziaria 1992, sono stati introdotti aumenti di contributi (ripristino del contributo addizionale di lire 102.900 già soppresso dalla legge di riforma); aumento delle aliquote dell'1 per cento per un ammontare di oltre 300.000 lire per ogni assicurato.

Si tratta di aumenti che riteniamo in contrasto con quanto disposto dall'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'INPS, che a nostro parere ha chiuso definitivamente il capitolo delle passività dei bilanci della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS in quanto la legge ha disposto la messa a carico dello Stato di tutte le pensioni maturate prima del 1° gennaio 1989. Se così fosse, cioè se si considerasse solo la nuova gestione prevista dalla legge n. 233 del 1990, il bilancio 1990 risulterebbe in attivo per l'ammontare di 986 miliardi di lire. E poiché la già ricordata legge n. 88 del 1989 dispone che solo in caso di squilibrio finanziario nella nuova gestione sono da prevedere nuovi aumenti contributivi, ne deriva l'illegalità degli aumenti stessi fin qui praticati.

Riteniamo illegittima la stessa imposizione contributiva adottata con legge n. 407 del 29 dicembre 1990 per l'assistenza sanitaria che in definitiva ricalca il metodo del minimale, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 431 del 1987.

Così pure non è accettabile il forte aumento dei contributi per l'assicurazione infortuni, motivato da un pesante squilibrio di bilancio dell'INAIL: si passa dalle attuali

lire 500.000 per assicurato per la pianura a lire 700.000 per il 1992, lire 800.000 per il 1993 e lire 900.000 per il 1994. Per le zone di collina, montagna e svantaggiate dalle lire 293.000 attuali a lire 560.000 per il 1992, lire 640.000 per il 1993 e lire 720.000 per il 1994. Questi provvedimenti, stralciati dalla finanziaria, sono rimasti in piedi con altro disegno di legge separato.

Vi è inoltre un altro aspetto che va affrontato ed è il problema delle trasformazioni che si sono avute in agricoltura: l'abbandono delle campagne di una parte di lavoratori dipendenti, il passaggio in proprietà di piccoli appezzamenti di terreno ad altri soggetti simili, hanno fatto sì che alcune migliaia di braccianti agricoli del Sud sono diventati a tutti gli effetti coltivatori diretti in proprio. Succede però che gli stessi, quando chiedono l'iscrizione nelle liste dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ed essendo stati iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, si vedono notificare il pagamento di somme retroattive percepite in precedenza per prestazioni previdenziali e assistenziali, per cui occorre una sanatoria.

Proprio per sanare queste ingiustizie che colpiscono i coltivatori in generale e soprattutto quelli che operano nelle zone di collina, montagna e svantaggiate e per i nuovi coltivatori provenienti dal bracciantato agricolo, abbiamo l'onore di presentare questo disegno di legge che all'articolo 1 dispone misure di fiscalizzazione per le aziende ubicate in collina, montagna e zone svantaggiate, mentre all'articolo 2 dispone misure a favore dei coltivatori in generale e più specificatamente: l'abrogazione del contributo capitaro fisso per il servizio sanitario nazionale; il blocco per due anni, a partire dal 1992, del contributo per gli infortuni e le malattie professionali; l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 1992, delle maggiorazioni contributive per la previdenza introdotte dopo l'approvazione della legge di riforma n. 233 del 1990; l'articolo 3 dispone la sanatoria per i nuovi coltivatori diretti già braccianti agricoli; infine l'articolo 4 indica la copertura finanziaria.

Tenuto conto della realtà esistente nelle campagne, delle difficoltà che incontrano i contadini coltivatori, confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Misure a favore delle aziende ubicate in collina, montagna e zone svantaggiate)*

1. A partire dal 1° gennaio 1992, ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le cui aziende agricole, collocate nella prima fascia di reddito, sono ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonchè nelle zone colpite da avversità atmosferiche compresa la siccità negli ultimi cinque anni, è concessa la fiscalizzazione del 68 per cento degli oneri contributivi dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di aziende con le caratteristiche di cui al comma 1, ubicate nella seconda, terza e quarta fascia, la fiscalizzazione è limitata agli importi risultanti per la prima fascia.

## Art. 2.

*(Misure a favore dei coltivatori in generale)*

1. A partire dal 1° gennaio 1992 è soppresso il contributo in misura fissa per il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, a carico di coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

2. A partire dal 1° gennaio 1992 e per i due anni seguenti la quota capitaria annua dovuta dai coltivatori diretti e dai concedenti terreni a mezzadria e colonia per il finanziamento della gestione agricola INAIL rimane invariata a lire 500.000 per le aziende ubicate in pianura e a lire 295.000 per quelle ubicate in collina, montagna e zone svantaggiate.

3. A partire dalla stessa data del 1° gennaio 1992 sono abrogati:

a) il contributo addizionale di cui all'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ripristinato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, (legge finanziaria 1991);

b) il contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

c) l'aumento dell'1 per cento disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

#### Art. 3.

##### *(Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri)*

1. Ai titolari di fondi rustici che chiedono l'iscrizione per la prima volta negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e che in precedenza risultavano lavoratori agricoli dipendenti e pertanto iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni, è concessa la sanatoria senza richiedere somme retroattive percepite nella eventualità che abbiano riscosso nel tempo, assegni familiari, indennità di disoccupazione o pensioni.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nella misura di lire 32 miliardi nel 1992, di lire 34 miliardi nel 1993 e di lire 36 miliardi nel 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.